



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

**LEGGE COMUNALE PER
IL PRELEVAMENTO DELLA
TASSA DI SOGGIORNO**



Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Soggetti alla tassa di soggiorno</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Ammontare della tassa di soggiorno</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Revisione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esoneri</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Uso delle tasse di soggiorno.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Compiti dei locatori.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni penali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Controlli</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>5</i>

Art. 1 Soggetti alla tassa di soggiorno

1. Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone fisiche che pernottano entro i limiti territoriali del Comune a scopo di villeggiatura e non hanno un permesso di domicilio o di soggiorno ai sensi delle disposizioni del CCS (art. 23 seg.) per le quali mancano le premesse per il prelevamento delle imposte ordinarie.
2. Il pagamento di imposte ordinarie sulla proprietà fondiaria nel Comune non esonera il contribuente dal pagamento della tassa di soggiorno se è applicabile il cpv. 1 di questo articolo.

Art. 2 Ammontare della tassa di soggiorno

1. La tassa di soggiorno per ogni pernottamento e persona ammonta a fr. 3.-.
2. L'ammontare della tassa viene indicizzato secondo lo sviluppo dell'inflazione. L'adeguamento è automatico quando l'inflazione supera il 5 % p.a. Il cambiamento deve essere reso pubblico al minimo 6 mesi prima dell'entrata in vigore (base indice 1.1.1999).

Art. 3 Revisione

1. Il Municipio è autorizzato a decidere in ogni tempo una revisione dell'ammontare delle tasse di soggiorno.
2. Le nuove tasse di soggiorno sono applicabili a partire dall'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Art. 4 Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile

1. Il proprietario o l'affittuario stabile (periodo minimo un anno) possono usufruire per loro, il loro coniuge ed i loro parenti della possibilità di pagare una tassa globale annua di soggiorno, in sostituzione di quella per pernottamento.

Sono da considerare parenti ai sensi di questa legge:

- genitori e nonni
- figli
- fratelli e sorelle

2. La tassa globale annuale è calcolata per posto letto. Il numero dei posti letto per abitazione viene fissato nel modo seguente:

- tassa minima: due posti letto
- per ogni ulteriore locale abitabile: un posto letto.

Per le abitazioni in luoghi discosti, non sempre raggiungibili con gli usuali mezzi e per quelle non fornite di infrastrutture, viene prelevata una tassa ridotta. La base di calcolo della tassa globale viene stabilita una volta tanto in accordo con l'interessato e aggiornata in caso di trasformazione dell'abitazione.

3. Vengono prelevate le seguenti tasse globali:

	Tassa normale	Tassa ridotta
Per posto letto	fr. 60.-	fr. 40.-
Per posto campeggio:	fr. 240.-	

L'adeguamento all'inflazione è regolato in base all'art. 2, punto 2.

4. La tassa globale non è frazionabile. Essa è fatturata all'inizio di ogni periodo d'esercizio al proprietario o all'affittuario. Di eventuali cambiamenti si potrà tenere conto solo a partire dal periodo seguente. Termine di pagamento 30 giorni dall'emissione della fattura. L'esercizio inizia al 10 maggio e termina il 30 aprile dell'anno seguente.

Art. 5 Esoneri

1. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:
 - a. bambini fino a 12 anni
 - b. chi pernotta nel Comune per il servizio militare o di polizia
 - c. chi pernotta nel Comune per motivi di lavoro
 - d. chi pernotta nel Comune per frequentare una scuola o esercitare un tirocinio
 - e. i parenti e gli ospiti che pernottano gratuitamente presso coloro che sono esenti in quanto già pagano la tassa globale di cui all'art. 4, punto 1 o sono esenti dal pagamento per altri motivi
2. In caso di richiesta il Municipio è autorizzato a decretare ulteriori esenzioni parziali o totali. Esenzioni o riduzioni devono favorire in primo luogo le scuole, le associazioni sportive e giovanili, le organizzazioni di esploratori e le persone bisognose di assistenza.
3. Le richieste di esenzione o di riduzione devono essere indirizzate al Municipio.

Art. 6 Uso delle tasse di soggiorno

1. Il ricavo delle tasse di soggiorno deve servire esclusivamente per il promuovimento del turismo e nell'interesse dei villeggianti.
2. Non è ammesso usare il ricavo delle tasse di soggiorno per il pareggio della gestione ordinaria del Comune.

Art. 7 Compiti dei locatori

1. I locatori sono tenuti ad incassare la tassa di soggiorno dai loro ospiti.
2. La procedura per il conteggio viene fissata dalle disposizioni di applicazione di questa ordinanza.
3. Il locatore è responsabile solidalmente con l'ospite per il pagamento della tassa di soggiorno.
4. Gli ospiti che non soggiornano in alberghi, stanze o appartamenti, devono regolare la tassa di soggiorno direttamente con la Cancelleria comunale.

Art. 8 Applicazione

L'applicazione di questa legge e l'incasso della tassa di soggiorno nonché l'incasso della tassa cantonale spetteranno all'amministrazione comunale.

Art. 9 Disposizioni penali

1. Tutti i locatori ed i proprietari di case di vacanza e appartamenti affittati per periodi lunghi, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di questa legge comunale e ad incassare e pagare le tasse in essa previste.
2. Chi fornirà intenzionalmente informazioni false o non comunica regolarmente l'arrivo e la partenza e non incassa le tasse, verrà punito con una multa da fr. 50.- a fr. 1'000.- fissata dal Municipio.
3. Inoltre, in caso di recidiva, egli potrà essere perseguito penalmente.

Art. 10 Controlli

1. L'Autorità comunale è autorizzata ad eseguire dei controlli negli alberghi, presso locatori di appartamenti di vacanza o stanze e proprietari di case di vacanza, per constatare se le disposizioni di questa legge vengono osservate.
2. I locatori ed i proprietari di case sono tenuti a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni che essi desiderano e a permettere loro di visitare i locali d'abitazione.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La legge per il prelevamento delle tasse di soggiorno entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e la ratifica da parte del Governo cantonale, sostituendo tutte le precedenti disposizioni.
2. Questa legge è stata approvata dall'Assemblea comunale il 30 giugno 1999 ed entra in vigore dall'approvazione.

Soazza, 6 luglio 2002